

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 17/06/2025

## FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha stipulato il 2/08/201 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.
- Ha infruttuosamente esperito la fase di reclamo, chiedendo che le vengano restituite le somme a lei spettanti a seguito dell'anticipata estinzione ex art. 125-sexies TUB.
- Parte ricorrente chiede il rimborso della somma complessiva di € 2033,45, calcolata con il criterio proporzionale, a titolo di quota non maturata delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario e di commissioni di distribuzione, oltre gli interessi legali.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Con l'art. 6 bis D.P.R. n. 180/1950 il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto “cessione del quinto” a indicare al consumatore quali costi non gli siano rimborsabili, così ingenerando in capo agli enti finanziatori il “legittimo affidamento” circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi “upfront” (non rimborsabili) e costi “recurring” (rimborsabili).

- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 9 febbraio 2023 (c.d. sentenza Unicredit Bank Austria) ha affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
- Il conteggio estintivo in forza del quale la ricorrente ha effettuato il pagamento del dovuto è stato redatto sulla base del Contratto e del SECCI, le cui clausole sono state approvate dalla stessa.
- Nel contratto sono illustrati i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ossia i “costi di istruttoria e i “costi per l’intermediario del credito” in quanto connessi ad attività che si esauriscono con la stipula del contratto.
- L’intermediario chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e dunque rigettato.

## DIRITTO

La presente vicenda ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva ex art. 125-sexies TUB il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

Dal punto di vista normativo il Collegio osserva che ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), il quale nel secondo periodo risulta ora così formulato: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Il Collegio evidenzia che l’orientamento condiviso tra i Collegi, al quale aderisce, assicura continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare, si ritiene che, in caso di estinzione anticipata, ai costi recurring sia applicabile il criterio di proporzionalità lineare, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso, mentre a quelli upfront il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), sempre in assenza di una diversa previsione pattizia.

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è pure orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l’intermediario agisce come sostituto d’imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e la

fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Nel merito, sulla base della documentazione in atti il Collegio rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento in data 01/02/2023 in corrispondenza della rata n. 50 di 120 complessive, come risulta da conforme conteggio estintivo e dalla relativa quietanza liberatoria. Sono altresì versate in atti le condizioni contrattuali, debitamente sottoscritte, che indicano le somme versate dalla ricorrente e descrivono il contenuto delle commissioni e oneri pattuiti; non risulta invece allegato il piano di ammortamento che, come emerge dall'allegazione documentale di parte ricorrente, contiene l'indicazione degli importi contrattualmente rimborsabili in base al periodo temporale in cui avviene l'estinzione anticipata.

Quanto alla qualificazione delle voci di costo in contestazione, sulla base degli orientamenti condivisi il Collegio ritiene che le commissioni a favore dell'intermediario finanziatore siano validamente distinte in una componente upfront e una recurring: a quest'ultima si applica il criterio contrattuale di rimborso della "curva degli interessi"; lo stesso dicasi per il rimborso della componente upfront. Le commissioni di distribuzione sono invece interamente upfront, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi.

Quanto ora precisato viene applicato alla tabella di seguito riportata per calcolare la quota non maturata delle predette commissioni, considerando i rimborsi già effettuati.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che alla ricorrente vada riconosciuta la somma di € 1.613,00. Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla stessa in quanto questa ha calcolato tutte le voci di costo con il criterio pro-rata temporis.

Quanto agli interessi legali, il Collegio li riconosce dal reclamo al saldo, essendo oggetto di domanda (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto della parte ricorrente a ottenere dall'intermediario la somma di € 1.163,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.163,00 (millecentosessantatré/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
CHIARA TENELLA SILLANI